



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023, nonché art. 7, co. 1 lettera a), dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 12 del 26 maggio 2023, delle seguenti prestazioni, ai sensi dell’art. 14, co. 18, del D. Lgs 36/2023:

- Servizi tecnici di ingegneria: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva;
- Lavori a supporto della progettazione: indagini geologiche; studio geologico; indagini geo archeologiche altri rilievi e consulenze specialistiche ai fini di VINCA;
- Servizio opzionale per la direzione dei lavori e sicurezza sui luoghi di lavoro: direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione compreso il Certificato di regolare esecuzione;

relativi a “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso l'alveo Zaffarano - Prima pulizia di un tratto”, nel Comune di Barano (NA) - Codice Intervento CD-BI-1-013.

Importo presunto da Piano €.820.000,00=;

CIG: B08E535794

CUP: I92F23000150001

TRA

Il Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 P. IVA 95324460633, di seguito denominato “*Committente*” rappresentato dall’Ing. Antonio Longo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 19 marzo 1980, in qualità di Dirigente, munito di firma digitale, nominato con Decreto n. 164 del 8 febbraio 2024 del Commissario Delegato;

E

Il Sig. Ing. Fabio Ciervo, nato a Polla (SA) il 01/05/1979 residente in Fisciano (SA) in Via A. Fortunato n.8, C.F. CRVFBA79E01G793H, domiciliato per la carica presso la sede studio tecnico in Baronissi (SA) in via Unità d’Italia n.18, P.IVA 04700940655.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, per un periodo di 12



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

mesi, successivamente prorogato, con delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 di ulteriori dodici mesi;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito anche solo "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche "decreto-legge");

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot.n. 607/E/CD/ISCHIA del 3 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Primo piano degli interventi per un importo pari a € 56.167.678,00;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2022, è integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 10 marzo 2023, recante "*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti dal Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*";

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 31 ottobre 2023 "*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*";

VISTA l'Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 "*Preso d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi*" con cui il Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022, è stato, in ultimo, rimodulato in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 3542E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023), per un importo complessivo di € 81.816.402,00;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

RITENUTO opportuno procedere ad affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 7, co. 1 lettera a), dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 12 del 26 maggio 2023, i seguenti servizi e lavori:

- Servizi tecnici di ingegneria: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva;
- Lavori a supporto della progettazione: indagini geologiche; studio geologico; indagini geo archeologiche altri rilievi e consulenze specialistiche ai fini di VINCA;
- Servizio opzionale per la direzione dei lavori e sicurezza sui luoghi di lavoro: direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione compreso il Certificato di regolare esecuzione;

relativi a “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso l'alveo Zaffarano - Prima pulizia di un tratto”, nel Comune di Barano (NA) - Codice Intervento CD-BI-1-013;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, già Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Sergio Iannella, funzionario tecnico della Struttura del Commissario delegato, il quale relativamente alla procedura in oggetto ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche solo “*Codice*”);

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 263 del 2 dicembre 2016 e il decreto ministeriale 17 giugno 2016;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di consultazione informale di tre operatori economici, individuati nell'ambito della piattaforma *e-procurement Digital PA* (nel seguito anche solo “*Piattaforma*”), è stato individuato l'Ing. Fabio Ciervo, nato a Polla (SA) il 01/05/1979 C.F.: CRVFBA79E01G793H residente a Fisciano (SA) in Via A. Fortunato n.8, con studio tecnico in Baronissi (SA) in via Unità d'Italia n.18, P.IVA 04700940655, tra quelle iscritti nell'elenco istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023 e immediatamente disponibili ad assumere l'incarico;

VISTA la determina dirigenziale n.40 del 13 marzo 2024

TENUTO CONTO che

- il Commissario delegato ex OCDPC n. 948/22 è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico in epigrafe;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

DATO ATTO che:

- l'importo dell'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, delle indagini geologiche, studio geologico e indagini geoarcheologiche, nonché altri rilievi e consulenze specialistiche ai fini di VINCA ha valore di €12.402,76 (diciannovemilaquattrocentodieci/76), e la progettazione esecutiva ha valore di €7.000,00 (settemila/00), per un importo complessivo di €19.402,76 (diciannovemilaquattrocentodieci/76) oltre oneri ed IVA;
- il servizio di direzione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, pari ad € 3.000,00 (tre mila/00) nonché quello per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 5.023,49 (cinquemilazeroventitre/49), per un totale complessivo di €8.023,49 (ottomilazeroventitre/49), oltre oneri ed IVA, sono un servizio opzionale la cui esecuzione verrà affidata ad esclusiva discrezione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice e che pertanto l'Ing. Fabio Ciervo, con l'esecutività del presente atto, non acquisisce diritto all'affidamento del servizio opzionale né potrà rivendicare vantaggi economici in caso di mancato affidamento.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:
 - a) elaborazione della progettazione di fattibilità tecnica economica ed esecutiva, redatta ai sensi di quanto disposto nella sez. II dell'All. I.7 al D.Lgs 36/2023 (nel prosieguo Codice), comprensiva di relazione geologica, relazione geoarcheologica, esecuzione delle indagini geologiche e direzione lavori alla realizzazione delle indagini geologiche nonché altri rilievi e consulenze specialistiche ai fini di VINCA;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

2. L'Affidatario dovrà assicurare la partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza dei servizi;
3. L'Affidatario predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
4. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il prezzario della Regione Campania vigente al momento della consegna del progetto.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi per le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione esecutiva, alle indagini geologiche, studio geologico e indagini geoarcheologiche, nonché agli altri rilievi e consulenze specialistiche ai fini di VINCA, ammontano a €19.402,76 (diciannovemilaquattrocentodue/76) oltre oneri ed IVA.
2. I servizi sono contabilizzati a corpo.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Codice.
2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
3. Nei casi di modifica previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti di seguito

Art. 4. ONERIA CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale -----
-----;
2. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

3. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento dei servizi e l'esecuzione dei lavori accessori è definito complessivamente in **60 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo compresa la consegna degli esiti delle indagini e delle relazioni geologiche relative all'intervento di Lavori volti alla mitigazione del rischio presso l'alveo Zaffarano - Prima pulizia di un tratto", nel Comune di Barano (NA):
 - le tempistiche necessarie per la verifica del progetto nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.
 - è facoltà dell'affidatario incaricato, ai sensi dell'art. 121 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

2. Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

1. Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.
Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.
Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.
2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi e sempre dopo esito positivo della verifica dei requisiti.

**Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE**

1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 122 del Codice e con le modalità ivi previste.
2. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

3. Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

**Art. 9. CONSEGNA D'URGENZA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E
CLAUSOLA RISOLUTIVA**

1. Con la sottoscrizione del presente atto l'ing. Fabio Ciervo avvia l'esecuzione delle prestazioni nelle more delle verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - a. il contratto sarà risolto,
 - b. si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. si procederà all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca
Agenzia, intestato a identificato con codice IBAN:
.....

2. Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- il sig. nato a il residente in, Via.....C.F:
.....
-



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

3. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 10. PRIVACY

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR); nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
2. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

ARTICOLO 12 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- a. a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
 - b. b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzati-vi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qual-siasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 13. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Si applicano le misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.5 del Protocollo di vigilanza collaborativa con il commissario per il sisma e l'emergenza Ischia e, in particolare le seguenti clausole:
 - c. Il contraente o il subappaltatore in caso di subappalto si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera", dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

- d. “Il Commissario o l'appaltatore in caso di subappalto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qual-volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
3. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Napoli.

Art. 15. DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, all'ulteriore normativa di settore e alle Ordinanze del Commissario Delegato.

Il presente atto contratto è esente da imposta di bollo ai sensi della tabella di cui all'art. 3 dell'All I.4 al Codice.

Il presente Contratto, composto di n. ___ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Dirigente/Commissario

.....